

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 settembre 2006 in La Spezia

tra

- **ANCE LA SPEZIA** rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Marco Ferramosca, assistito dal Segretario Paolo Faconti ;

e

- **Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.- Sindacato Territoriale di La Spezia**, rappresentata dal Segretario Generale Comprensoriale Roberto Canale;

- **Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A.-C.I.S.L.** Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Generale Territoriale Sig. Salvatore Ristagno;

- **Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Fabrizio Tassara ;

PREMESSO

che dal 1° ottobre 2006, per effetto del comma 3 dell'art. 36 – bis della Legge n. 248/2006 tutti i lavoratori che operano all'interno dei cantieri edili dovranno portare un "badge" di riconoscimento, fornito dal datore, con foto, generalità e nome dell'impresa da cui dipendono;

che tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi che, però, hanno l'obbligo di provvedervi autonomamente. Se nel cantiere sono presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera;

che i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti possono sostituire il tesserino con un registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro;

detto registro, che nell'intestazione deve riportare oltre al nome dell'impresa, il luogo del cantiere ed i riferimenti normativi, va aggiornato ogni giorno con le generalità del personale impiegato nei lavori;


VALUTATO

opportuno agevolare la predisposizione e la consegna di dette tessere di riconoscimento,

CONVENGONO

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Articolo 2- Attribuzioni e responsabilità della Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza.

Al fine di dare attuazione al disposto del comma 3 dell' articolo 36 bis della legge n. 248/2006 le parti conferiscono incarico alla Cassa Edile Spezzina di fornire a titolo gratuito a tutte le imprese ad essa iscritte la tessera di riconoscimento previste dal citato articolo.

La Cassa Edile Spezzina è fin d'ora manlevata da ogni responsabilità su eventuali variazioni o manomissioni che dovessero essere apportate alla stessa.

Articolo 3 - Compiti della Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza.

Le parti al fine di porre la Cassa Edile nella funzionalità di assolvere all'incarico ad essa attribuito, decidono di costituire presso l'ente mutualistico un apposito sportello, al quale le imprese potranno rivolgersi per ottenere la predisposizione della tessera di riconoscimento così come previsto dal citato comma 3 dell' articolo 36 bis della Legge n. 248/2006 .

Le imprese, inoltre, potranno richiedere alla Cassa Edile Spezzina la consegna diretta della tessera, la quale avverrà direttamente presso gli uffici dell'ente mutualistico.

La Cassa Edile, su specifica richiesta dell'impresa, potrà predisporre tessere di riconoscimento anche per gli impiegati tecnici ed amministrativi.

La Cassa Edile si impegna a fornire la tessera entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della richiesta.

Non sarà possibile, da parte dell'ente mutualistico, rilasciare un duplicato della tessera se non è stata consegnata quella precedente o in mancanza una dichiarazione di smarrimento.

Articolo 4 - Caratteristiche della Tessera

La tessera dovrà essere corredata di fotografia, i dati anagrafici del lavoratore a cui si riferisce, il numero di matricola di iscrizione alla Cassa Edile, la ragione sociale e la partita iva dell'impresa di cui questi è dipendente.

La tessera è collegata all'impresa da cui dipende il titolare della stessa e sarà rilasciata con una numerazione progressiva.

Articolo 5 - Obbligo del datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà consegnare direttamente, o la Cassa Edile per suo conto, la tessera al singolo lavoratore unitamente ad una informativa circa l'obbligo di esposizione e le relative sanzioni.

A tal fine la Cassa Edile porrà a disposizione delle imprese una nota informativa scritta, oltre che in italiano, anche in altre lingue.

Il datore di lavoro, nel caso provveda direttamente a consegnare la tessera ai propri dipendenti, dovrà acquisire e mantenere agli atti la ricevuta controfirmata del materiale consegnato ad ogni singolo lavoratore.

Articolo 6 -Obbligo dell'operaio.

L'operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera di riconoscimento.

Qualora essa vada smarrita, deteriorata o distrutta, esso è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro, il quale informerà Cassa Edile e richiederà l'emissione di un duplicato.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio è tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che provvederà a sua volta a restituirla alla Cassa Edile o direttamente all'ente stesso.

Articolo 7 - Norma transitoria

La Cassa Edile, al fine di porre le imprese nella condizione di assolvere il dettato normativo, entro il prossimo 25 settembre 2006 fornirà alle imprese la tessera per gli operai denunciati al 31 Luglio 2006 ed ancora in forza alla data sopra citata.

Le tessere consegnate per lavoratori non più in forza alla ditta dovranno essere restituite all'ente.

Per gli operai assunti dopo tale data e per le altre figure professionali di cui all'articolo tre per le quali si richieda la predisposizione della tessera, le imprese dovranno fornire alla Cassa tutti i dati necessari per l'emissione della stessa.

Per tali richieste la Cassa si impegna a fornire la tessera entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della richiesta.

A causa del limitato tempo per la predisposizione di oltre 3.000 tessere, la Cassa in sede di prima emissione fornirà le stesse prive di fotografia, che dovrà essere apposta dal singolo operaio.



La Cassa Edile, infine, entro il mese di ottobre si impegna ad organizzare lo sportello di cui all'articolo 3 del presente accordo sindacale, in modo da poter fornire le tessere corredate della fotografia di riconoscimento entro il mese di marzo 2007 e sostituire tutte quelle consegnate senza fotografia.

A tal fine gli operai sono tenuti a consegnare al datore di lavoro o direttamente alla Cassa Edile due fotografie.

L'impresa a sua volta dovrà consegnarle alla cassa edile

Le parti convengono di istituire una prestazione straordinaria della Cassa Edile da erogarsi una volta a tutti i lavoratori che consegneranno all'ente, direttamente o per tramite dell'impresa, le fotografie di cui ai commi precedenti.

Tale prestazione assistenziale è fissata in euro -10 euro (dieci euro), la quale sarà accreditata alla prima erogazione utile.




Articolo 9. – Validità.

Le parti, in considerazione della portata innovativa del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 36bis citato in premessa, convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di marzo 2007 al fine di valutare la portata della procedura individuata con il presente accordo sindacale.


Se, entro tale data, le parti non convenissero sui risultati ottenuti, la presente intesa cesserà di essere efficace e la Cassa sospenderà l'emissione delle tessere, in attesa di nuove indicazioni da definire con apposito accordo sindacale fra l'associazione e le OO.SS. firmatarie della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.



p. F.I.L.C.A. - C.I.S.L.



p. Fe.N.E.A.L. - U.I.L.



p. ANCE LA SPEZIA
